

Materiali da scavo provenienti da opere soggette a VIA o AIA

Descrizione dell'istanza **Cos'è:**



Per materiali da scavo s'intende il suolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera come (articolo 1, comma 1 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1]):

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento
- opere infrastrutturali in generale (galleria, strada)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

I materiali da scavo possono anche contenere: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. La composizione media dell'intera massa non deve però presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti.

Il riutilizzo di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è disciplinato dal [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1] e prevede la stesura di un piano di utilizzo. Il piano di utilizzo è il documento fondamentale che attesta che i materiali da scavo e/o demolizione derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati, nel corso dello stesso processo (in sito) o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione (fuori sito), da parte del produttore o di soggetti terzi. La durata temporale del piano di utilizzo è definita all'interno del documento: decorso questo termine esso smette di produrre effetti.

I riferimenti per i parametri di contaminazione dei materiali da scavo sono quelli delle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V Parte IV del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](#) [2]:

- per i siti a destinazione residenziale o verde pubblico si dovranno rispettare i valori limite

riportati in colonna A

- per i siti a destinazione commerciale o industriale si dovranno rispettare i valori limite riportati in colonna B.

Terre e rocce da scavo riutilizzate interamente nello stesso cantiere nel quale sono state scavate

La redazione del piano di utilizzo non è richiesta, se il progetto prevede il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all'interno dello stesso cantiere di produzione. In questo caso si applica la clausola di esclusione prevista all'articolo 185 del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](#) [2], purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale.

Esecutore del piano di utilizzo

Il proponente del piano di utilizzo deve comunicare allo sportello unico, all'atto di presentazione dell'istanza di approvazione del piano di utilizzo o successivamente tramite apposita comunicazione, l'indicazione dell'esecutore del piano di utilizzo. In ogni caso l'esecutore deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera (articolo 17 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1]). L'esecutore del piano di utilizzo è colui che deve far rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile. Redige inoltre il documento di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Fase di trasporto

Il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo è accompagnato dal [documento di trasporto](#) [3] che equivale alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del [Decreto Legislativo 21/11/2005, n. 286](#) [4].

Il documento di trasporto deve essere conservato per tre anni dal proponente (o dal produttore), dall'esecutore (qualora diverso dal produttore), dal trasportatore e dal destinatario e deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

A conclusione del riutilizzo dei materiali da scavo, l'esecutore o il produttore del piano di utilizzo deve presentare apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (articolo 7 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1]).

La dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente, all'ARPA competente sul sito di destinazione e ai Comuni del sito di destinazione e di produzione, entro il termine in cui il piano di utilizzo smette di avere validità.

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

La dichiarazione deve essere conservata per cinque anni e rimanere disponibile in qualunque momento per l'autorità di controllo che la richiede.

Fondo naturale

Se il sito di produzione è caratterizzato da fenomeni naturali a causa dei quali le concentrazioni di elementi nel materiale di scavo superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](#) [2], queste concentrazioni potranno essere assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati.

Prima di predisporre il piano di utilizzo, il proponente dovrà dunque segnalare il superamento delle concentrazioni e contestualmente presentare all'ARPA un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere.

Dopo l'esecuzione del piano di indagine, si potrà presentare il piano di utilizzo secondo la procedura e i termini previsti in via ordinaria. L'utilizzo del materiale sarà consentito solo nel sito di produzione oppure in un altro sito con fondo naturale con caratteristiche analoghe.

Siti da bonificare

Per i materiali provenienti da luoghi soggetti a interventi di bonifica, i requisiti di qualità ambientale saranno validati dall'ARPA su **richiesta** del proponente. L'ARPA dovrà fornire una risposta sui valori riscontrati entro 60 giorni, indicando la compatibilità dei materiali di scavo con la destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. La presentazione del piano di utilizzo avverrà secondo la procedura ordinaria e sarà possibile solo dopo l'esito positivo dell'ARPA.

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza **Note:** Trasmissione del piano di utilizzo

Modulo principale:

[Trasmissione/aggiornamento del piano di utilizzo per materiali da scavo](#)

[5] **Allegati obbligatori:**

[Piano di utilizzo per materiali da scavo](#)

[6] **Ulteriori allegati (solo nei casi previsti):**

[Copia del documento d'identità](#)

[7]

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)

Modulo principale:

[Dichiarazione di avvenuto utilizzo \(DAU\)](#)

[8] **Ulteriori allegati (solo nei casi previsti):**

[Copia del documento d'identità](#) [7]

Informazioni sull'istanza **Dove si presenta:** Allo sportello dell'ufficio
Allo sportello telematico

Iter del procedimento:

Il piano di utilizzo deve essere presentato dal proponente almeno **90 giorni** prima dell'inizio dei lavori.

Lo sportello unico, **entro 30 giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dalla eventuale integrazione dello stesso, il proponente può gestire il materiale da scavo rispettando il piano di utilizzo nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente per realizzare l'opera.

Il piano di utilizzo deve essere aggiornato e nuovamente presentato allo sportello unico se, nel corso delle attività, intervengono modifiche sostanziali come:

- l'aumento superiore al 20% del volume in banco oggetto del piano di utilizzo
- la destinazione del materiale escavato a un sito di destinazione o a un utilizzo diverso da quello indicato nel piano di utilizzo
- la destinazione del materiale escavato a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo
- la modifica delle tecnologie di scavo.

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo indicati nel piano di utilizzo, possono essere prorogati una sola volta e per un periodo massimo di due anni. Quando si presentano circostanze sopravvenute, imprevedibili, prima delle scadenze del piano di utilizzo, il proponente presenta all'autorità competente e all'ARPA una comunicazione con i nuovi termini previsti e le motivazioni che giustificano la proroga.

Peso: 0

[Normativa di riferimento](#) [9]

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/materiali-da-scavo-provenienti-da-opere-soggette-a-via-o-aia-1>

Links:

- [1] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-06-13;120>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152>
- [3] http://lombardia.master.globogis.eu/sites/default/files/Documento_trasposto_scavo.pdf
- [4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2005-11-21%3B286>
- [5] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/EDI-TER-DOM>
- [6] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/EDI-TER-PDU>
- [7] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/DAE-CDI>
- [8] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/EDI-TER-DAU2>
- [9] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Riutilizzo%20delle%20terre%20e%20rocce%20da%20scavo%2CEdilizia&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme